REGOLAMENTO (CEE) N. 1005/68 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1968

che modifica il regolamento n. 164/67/CEE che fissa gli elementi per il calcolo dei prelievi e dei prezzi limite applicabili ai prodotti derivati nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando che i coefficienti, previsti dall'articolo 5 del regolamento n. 122/67/CEE, e gli importi forfettari, previsti dall'articolo 7, paragrafo 4, di detto regolamento, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento sono stati fissati nel regolamento n. 164/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa gli elementi per il calcolo dei prelievi e dei prezzi limite applicabili ai prodotti derivati nel settore delle uova (2) ;

considerando che i coefficienti debbono essere riesaminati almeno una volta all'anno ; che questo esame ha indicato che una modifica dei coefficienti, fissati dal regolamento n. 164/67/CEE, non è necessaria ;

considerando che un esame degli importi forfettari ha portato a modificare la valutazione delle spese generali di produzione e di commercializzazione che servono di base per fissare gli importi forfettari per i prodotti delle voci 04.05 B I a) 2 e 04.05 B I b) 2 della tariffa doganale comune e a diminuire gli importi forfettari per questi prodotti ;

considerando che il Comitato di gestione per il pollame e le uova non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento n. 164/67/CEE è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.
(2) GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2578/67.

ALLEGATO

(u.c. / kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti derivati	Coefficiente	Importo forfettario
1	2	3	4
04.05	*Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non :*		
	B. Uova sgusciate e giallo d'uova :		
	I. atti ad usi alimentari :		
	a) Uova sgusciate :		
	1. essiccate	4,24	0,4935
	2. altre	1,16	0,1440
	b) Giallo d'uova :		
	1. liquido	2,04	0,2891
	2. congelato	2,18	0,3050
	3. essiccato	4,30	0,5667

REGOLAMENTO (CEE) N. 1006/68 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1968

che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 3 e l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 122/67/CEE, è riscosso un prelievo fissato in anticipo per ciascun trimestre ; che i prelievi sono stati fissati da ultimo nel regolamento (CEE) n. 466/68 (2) per il periodo 1° maggio — 31 luglio 1968 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo 1° agosto — 31 ottobre 1968 ;

considerando che il prelievo applicabile alle uova in guscio si compone di due elementi ;

considerando che il primo elemento deve essere pari alla differenza tra i prezzi nella Comunità e quelli sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio fissata nell'allegato I del regolamento n. 145/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che determina le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore delle uova (3) ;

considerando che il prezzo della quantità di cereali da foraggio nella Comunità deve essere stabilito in conformità dell'articolo 2 del regolamento n. 145/67/CEE ; che il prezzo della stessa quantità sul mercato mondiale deve essere stabilito in conformità dell'articolo 3 del medesimo regolamento ;

considerando che il suddetto articolo 3 prevede che il prezzo di ciascun cereale da foraggio sul mercato mondiale è uguale alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale ; che i prezzi cif sono stabiliti per un periodo di 6 mesi precedente il trimestre in cui detto elemento viene calcolato ; che questo periodo è quello dal 1° novembre 1967 al 30 aprile 1968 ;

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.
(2) GU n. L 94 del 18. 4. 1968, pag. 5.
(3) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2467/67.